

Tribunale Ordinario di Velletri

Prima Sezione civile - Area concorsuale

PU N. 213-1/ / 2025 –

RICORRENTE: SCARDINI Tiziana, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] assistita dall'Avv.to Daniela Bergamini con studio in Sora (FR), Via della Repubblica, 07 – pec: bergamini.daniela@arubapec.it;

GESTORE INCARICATO Avv.to dott.ssa GAIBISSO Paola, nata a Roma il 19 marzo 1964 C.F. GBSPLA64C59H501N, iscritta all'elenco dei Gestori presso l'OCC del COA di Velletri pec: paola.gaibisso@legalmail.it;

Il Giudice, dr Francesca Aratari

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 78 CCII

Vista la proposta della ricorrente, che intende soddisfare parzialmente i propri creditori (anche quelli privilegiati), per cui, a fronte di un'esposizione di euro 277.518,39, mette a disposizione l'importo di € 61.624,20 da versarsi in anni 6 e 3 mesi tramite rate mensili di € 819,42, di cui euro 419,42 ricavati *“dall'introito generato dalla propria attività lavorativa detratto quanto necessario al proprio sostentamento”* ed euro 400,00 quale finanza esterna messa a disposizione dalla figlia Azzurra Spogli e dal genero Paolo Fossataro al 50% ciascuno;

considerato che con decreto in data 29.12.25 si assegnava termine per integrazione ex art. 78 comma 1 secondo periodo CCII, così argomentando: *“...rilevato che la relazione particolareggiata dell'OCC non contiene la valutazione sulla convenienza*



rispetto all'alternativa liquidatoria né l'attestazione di cui al comma 2 dell'art. 75 CCII, necessaria a fronte della previsione della soddisfazione parziale e dilazionata dei privilegiati;

considerato, inoltre, che la predetta valutazione deve tener conto, ai fini della valutazione dell'alternativa liquidatoria, anche del valore azienda e non solo dei singoli beni mobili intestati alla ricorrente, come previsto nel ricorso;

PQM

assegna termine di giorni 15 per l'integrazione della relazione a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento..."

considerato che nel termine assegnato l'OCC ha integrato la relazione eassegnando le seguenti conclusioni: "...Pertanto, tutto ciò espresso, si può indicare il valore dell'impresa: La sottoscritta, a fronte di quanto sopra esposto, dichiara che il valore dell'impresa individuale SCARDINI TIZIANA, espresso alla data del 31.12.2024, ammonta ad € 31.185,58 ... La scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza della proposta di concordato minore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà e dell'azienda di cui la debitrice è titolare in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione. VALORE TOTALE

ATTIVO

STIMATO

Tipologia di bene	Valore stimato
Azienda	€ 31.185,58
Autovettura Polo Wolkswagen	€ 7.000,00
TOTALE	€ 38.185,58

Di seguito un prospetto che riepiloga l'ipotesi liquidatoria e l'ipotesi c o n c o r d a t o (considerando la massa creditoria totale). Dal confronto tra le due ipotesi risulta che i creditori privilegiati dall'ipotesi concordato sono in grado di ottenere una maggiore e più certa soddisfazione rispetto alla ipotesi di liquidazione controllata Nella valutazione della scelta tra le due alternative va considerato che l'azienda di cui è titolare la sig.ra SCARDINI, pur avendo un valore positivo, è una azienda che può



essere avviata mediante semplice SCIA, senza significative barriere all'ingresso, ridotta protezione economica dell'avviamento che non necessiti di investimenti particolarmente elevati.

Creditore	Importo	Importo soddisfatto in caso di concordato	Importo soddisfatto in caso di liquidazione controllata
OCC	€. 2.297,77	€. 2.297,77	€. 2.297,77
Spese della procedura	€. 1.600,00	€. 1.600,00	€. 1.600,00
ADVISOR	€. 2.725,00	€. 2.043,75	€. 2.043,75
Debiti Tributari privilegiati	€. 190.620,80	€. 47.655,20	€. 32.244,06
Debiti Tributari chirografari	€. 16.336,09	€. 1.633,61	€. 0,00
Altri debiti chirografari	€. 62.512,36	€. 6.251,24	€. 0,00
TOTALE	€. 276.092,02	€. 61.481,57	€. 38.185,58

attesta la ragionevole fattibilità del proposto Concordato che la sig.ra Tiziana SCARDINI intende sottoporre al vaglio dell'On.le Tribunale di Velletri. Il Concordato appare attendibile, sostenibile e coerente, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili. Il contenuto dello stesso è idoneo a ritenere che la sua esecuzione consenta il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto ad altre ipotesi liquidatorie; esso consente altresì alla proponente, in adesione al fine perseguito dal legislatore del CCII, di definire il sovraindebitamento con mezzi idoneamente rapportati alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali. ...”

Esaminata la documentazione allegata, come integrata,

considerato che l'art. 77 CCII stabilisce che: “La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha



già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.”

Rilevato che la documentazione depositata, come integrata, corrisponde a quella richiesta dalle norme sopra richiamate;

ritenuta allo stato ammissibile la proposta,

PQM

dichiara aperta la procedura di concordato minore.

Per l'effetto:

- a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
- b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
- c) assegna ai creditori termine fino a 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con l'avvertimento che il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;
- d) dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul



patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

e) nomina commissario giudiziale l'avv Rita Mastrogirolamo, che, previa accettazione, svolgerà da tale momento le funzioni di OCC.

Si Comunichi a cura della Cancelleria all'OCC, alla proponente e al Gestore che l'ha assistita;

Dispone la comunicazione, a cura dell'OCC/Commissario Giudiziale, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Velletri, 17/01/2026

Il Giudice

Dr Francesca Aratari

